COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

<u>COPIA</u> N. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Denominazione comunale di origine controllata per i prodotti locali (DECO). Istituzione approvazione regolamento

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue**, del mese di **agosto**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO BERNARDI DANILO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL SINDACO

Premette

Che è intenzione dell'amministrazione Comunale istituire una denominazione d'origine per i prodotti locali che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare e dare la possibilità a nuovi eventuali prodotti e produzioni di essere riconosciuti e tutelati;

Che si tratta di considerare la produzione tipica locale come bene culturale che può contribuire a connotare il territorio e permettere la conservazione del prodotto stesso.

Propone quindi al consiglio l'approvazione di uno specifico regolamento in materia di denominazione comunale d'origine (D.E.C.O.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Visto l'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, che prevede l'esclusività del Comune nel curare gli interessi e la promozione dello sviluppo sul proprio territorio;

Visto il successivo art. 13 dello stesso D.Lgs che richiama la sussidiarietà derivante dall'operatività di altri organi, quali stato e Regione, in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso i prodotti che su esso si generano;

Ritenuto di dover salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni prodotti, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio;

Ritenuto opportuno, pertanto, istituire la De.Co. Denominazione comunale d'origine per la valorizzazione di prodotti agro-alimentare locali;

Vista la bozza del regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività agro-alimentari locali:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di istituire la De.Co Denominazione comunale d'origine per la valorizzazione di prodotti agro-alimentare locali;
- 3) Di approvare il regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali che composto di n. 11 articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di concedere a coloro che ne faranno richiesta dietro presentazione di documentazione valida, il marchio di identificazione di prodotto comunale.
- 5) Di dare ampia diffusione al presente regolamento mediante l'inserimento nella raccolta tenuta presso l'ufficio segreteria e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"

IL SINDACO F.to: BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **28/08/2014** al **12/09/2014** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li 28/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li 28/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE DEGIOANNI Dr. Sergio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- [] A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, D.L.vo. 267/2000 e art. 63 ter Statuto Comunale) è stata trasmessa al Segretario Comunale/ Difensore Civico/ Consiglio Comunale;
- [] E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico comunale per 15 giorni consecutivi, dal 28/08/2014

12/09/2014, senza reclami.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- [] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- [] Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;
- [] Per l'avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 63 ter comma 2 Statuto Comunale);
- [] Per l'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 63 ter commi n. 2 e 3 Statuto Comunale);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE DEGIOANNI Dr. Sergio

COMUNE DI VIGNOLO (PROV. DI CUNEO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

(ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE – De.co)

Deliberazione Consiglio comunale n. 42 del 22.08.2014

INDICE

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 La struttura organizzativa
- Art. 6 Le iniziative comunali
- Art. 7 Le tutele e le garanzie
- Art. 8 Le attività di coordinamento
- Art. 9 Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10 Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 11 Norme finali

Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il Comune di Vignolo individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
- 2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
- 3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
- 2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

- 1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
- 2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
- 3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione esaminerà gli schemi disciplinari di produzione i quali dovranno essere approvati fdal Consiglio comunale e saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art.5

La struttura organizzativa

- 1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata, nell'ambito dell'organizzazione comunale vigente, nel Servizio Commercio dell'area amministrativa.
- 2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

- 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2. Il Comune individua, nel quadro delle proprie attività istituzionali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
- 3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

- 1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
- 2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
- 3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il ricoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di tre anni.

Art. 10

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Norme finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di sua approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
- 2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.